



**CITTA' DI CHIAVENNA**  
*Provincia di Sondrio*  
*Corpo di Polizia Locale*

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"LEONARDO DA VINCI"  
23025 CHIAVENNA (SO)

/ 8 OTT. 2014

Prot. N° 6887 e27

**OGGETTO: Trasmissione ordinanza contingibile e urgente relativa alla festa dei coscritti.**

Egregio Sig.  
DIRIGENTE  
Istituto Di Istruzione Superiore  
LEONARDO DA VINCI  
Chiavenna

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, copia dell'ordinanza contingibile ed urgente relativa alla festa dei coscritti.

Si chiede, se possibile, la massima diffusione tra gli studenti interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Chiavenna, 07 ottobre 2014

Il Comandante  
Dr Maurizio Frenquelli





# CITTA' DI CHIAVENNA

## Area Sicurezza

Prot. n. \_\_\_\_\_.

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli articoli 50 e 54 del d. lgs. n°267/2000, di disciplina delle manifestazioni spontanee di festeggiamento della maggiore età dei coscritti del 1996.**

### IL SINDACO

VISTO che ogni anno, durante uno dei fine-settimana di ottobre, sono soliti ritrovarsi in Chiavenna i giovani residenti in tutti i Comuni della Valchiavenna che celebrano, nel corso dell'anno, il raggiungimento della maggiore età, allo scopo di festeggiare tutti insieme, per le strade di Chiavenna, la ricorrenza comune;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto accaduto negli anni passati, le manifestazioni spontanee di festa organizzate per l'occasione costituiscono troppo spesso motivo di molestia per il resto della cittadinanza, in quanto sono stati registrati, nelle passate edizioni, numerosi episodi di disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti;

CONSIDERATO

- che sulla base di quanto è accaduto in passato, e che potrebbe presumibilmente accadere durante i festeggiamenti di questo anno, sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, stante l'urgenza e la mancanza di strumenti previsti dall'ordinamento per la limitazione preventiva degli episodi di disturbo alla collettività e possibile danneggiamento della proprietà pubblica e di quella privata;
- che il sopra citato evento, per l'elevato numero di partecipanti previsto, provenienti da tutti i Comuni della Valchiavenna, potrebbe creare possibili rischi sanitari e di sicurezza urbana;

RITENUTO che vi siano le condizioni per intervenire a tutela della sicurezza urbana, al fine di eliminare il potenziale pericolo per la salute pubblica, rappresentato dall'inquinamento acustico, nonché ogni tipo di minaccia alla sicurezza urbana;

VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art.50) ed al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art.54);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

RILEVATO, in particolare, che, a norma delle suddette disposizioni, l'intervento sindacale si rende necessario, in considerazione della necessità di assicurare il rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani e per prevenire e contrastare episodi :

VISTO l'art. 650 del codice penale;



# CITTA' DI CHIAVENNA

## Area Sicurezza

### ORDINA

Per tutto quanto riportato in premessa, in via precauzionale, il divieto di utilizzo, durante i giorni dal 10 al 12 ottobre 2014, di qualsiasi tipo di strumenti sonori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fischietti, tamburi, vuvuzelas, trombe ecc.) in tutta la città di Chiavenna.

### AVVISA

che ogni eventuale episodio di danneggiamento, imbrattamento, disturbo della quiete pubblica ed interruzione di pubblico servizio sarà perseguito a norma di legge, secondo quanto previsto dal vigente Codice Penale.

che saranno puniti anche i comportamenti vietati dal vigente regolamento di polizia urbana, fra cui:

- a) la manomissione o in qualsiasi modo il danneggiamento del suolo pubblico o di uso pubblico, delle attrezzature o degli impianti su di esso o sotto di esso installati;
- b) l'imbrattamento o danneggiamento di monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) la rimozione, manomissione, l'imbrattamento o l'uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- e) la pratica di giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- f) l'utilizzo di impianti o attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i sedici anni di età;
- g) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- h) lo spostamento, la manomissione, la rottura o l'insudiciamento dei contenitori dei rifiuti;



# CITTA' DI CHIAVENNA

## Area Sicurezza

- i) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, di atti contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- j) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico.
- k) danneggiare la vegetazione o comprometterne lo sviluppo nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati;
- l) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- m) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- n) calpestare le aiuole;

CHE i titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi i circoli privati, devono assicurare:

- a) divieto di somministrazione di alcolici a soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- b) divieto di vendita di bevande in bottiglia di vetro per asporto; è consentita la vendita per la consumazione all'interno del pubblico esercizio o il servizio interno-esterno al tavolo;

Fatto salvo il deferimento dei trasgressori alla competente Autorità Giudiziaria, le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con la **sanzione da euro 25,00 a Euro 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE inoltre che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso l'albo pretorio on-line, non potendo procedersi per evidenti motivi alla notifica "ad personam";

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Ø alla Prefettura di Sondrio;
- Ø alla Questura di Sondrio;
- Ø alla Compagnia Carabinieri Chiavenna;
- Ø alla Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna;
- Ø al Comando della Polizia Locale di Chiavenna.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Sondrio entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R 24 novembre



# CITTA' DI CHIAVENNA

## Area Sicurezza

1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, L.7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il responsabile del procedimento è il dott. Frenquelli Maurizio, Comandante della Polizia Locale di Chiavenna.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto di Sondrio secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

Chiavenna 02 ottobre 2014.

IL SINDACO  
(Dr. Luca Della Bitta)



